

N. /2025 R.G. P.U.



## TRIBUNALE DI BIELLA

### Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| dott.ssa Paola Rava             | Presidente   |
| dott.ssa Maria Donata Garambone | Giudice      |
| dott. Enrico Chemollo           | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Visto il ricorso depositato telematicamente in data 27/5/2025 per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale, di cui agli artt. 40, 57, 61 e 63 C.C.I.I.,

**dal**

(C.F. e P.I. ), con sede legale in Ronco  
in persona del l.r.p.t. e presidente del C.d.A. :

ANGELICO (C.F. 1 ), autorizzato con delibera del C.d.A. del  
27/5/2024 ai sensi degli artt. 120 *bis* co. 1 e 40 co. 2 C.C.I.I., come da verbale autenticato  
dal Notaio dott. (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di  
procura alle liti allegata al ricorso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti

l. (PEC: ,

(PEC: ) e

(PEC: ), ed elettivamente domiciliata presso lo  
studio di quest'ultimo, sito in

premesso che, con il suddetto ricorso, la società debitrice ha richiesto:

- la conferma delle misure protettive *ex art.* 40, 54 co. 2 e 55 C.C.I.I., disponendo il divieto per i creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati per l'intera durata del presente procedimento;
- la fissazione dell'udienza di trattazione e comparizione delle parti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e, previa eventuale concessione di un termine per le produzioni/acquisizioni documentali che il Tribunale dovesse ritenere necessarie;

- l'omologazione ex artt. 57 e ss. C.C.I.I., degli accordi di ristrutturazione sottoscritti tra  
I, da una parte e, dall'altra,

(  
I, con la collegata  
proposta di transazione su crediti contributivi, anche in presenza dei presupposti di cui  
all'art. 63 CCII e art. 1-bis co. 5 D.L. 69/2023 nei confronti dell'I.N.P.S.;

- l'estensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 C.C.I.I. degli effetti dell'accordo di  
ristrutturazione sottoscritto tra I, da una parte, e C, dall'altra, anche al creditore I

considerato che:

1. quanto alla verifica formale della documentazione richiesta:

- come previsto dall'art. 57 co. 2 C.C.I.I., gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione ed il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56 C.C.I.I., dovendo essere allegati i documenti di cui all'art. 39 co. 1 (e 3 in caso di domanda prenotativa) C.C.I.I.;
- ai sensi dell'art. 39 co. 1 C.C.I.I., il debitore deve depositare presso il Tribunale: le scritture contabili e fiscali obbligatorie; le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi o anni precedenti (o dell'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se di minor durata); le dichiarazioni IRAP ed IVA relative ai medesimi periodi; i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; gli elenchi nominativi dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, con indicazione delle cose e del titolo da cui sorge il diritto (contenenti indicazione del domicilio digitale dei suddetti soggetti che ne sono muniti);

- ai sensi dell'art. 40 co. 2 e 4 primo periodo C.C.I.I., il ricorso deve indicare l'Ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed essere sottoscritto dal difensore munito di procura, dovendo inoltre per le società la domanda essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 *bis* C.C.I.I. e nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione;

- ai sensi dell'art. 56 co. C.C.I.I. il piano deve avere data certa e deve contenere: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; c) le strategie d'intervento; d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti; e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;

2. quanto alla verifica di legalità sostanziale demandata al Tribunale,

- come previsto dall'art. 57 co. 3 e 4 C.C.I.I., gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'omologazione per i crediti scaduti, o dalla scadenza ove successiva, ed un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, specificando l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei suddetti termini;

- dunque il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (cfr. Cass. 12064/2019);

3. quanto alle misure protettive:

- gli artt. 54 co. 2 primo periodo e 55 co. 3 C.C.I.I. prevedono che se il debitore ne ha fatto richiesta con la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, rimanendo inoltre sospese dalla stessa data le prescrizioni, non verificandosi le decadenze e non potendo essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, provvedendo in tal caso il giudice delegato alla trattazione *ex art. 55 co. 1 C.C.I.I.*, assunte ove necessario sommarie informazioni, alla conferma o alla revoca delle misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c.;

- gli artt. 48 co. 4 e 40 co. 4 secondo periodo C.C.I.I. prevedono che il Tribunale possa nominare un Commissario giudiziale - o confermare quello già nominato ai sensi dell'art. 44 co. 1, lett. b) in caso vi sia stata domanda prenotativa - e che la nomina sia disposta in presenza di istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti, e che i creditori e ogni altro interessato possano proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, in tal caso provvedendo il Tribunale alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale, se nominato, e mandando al debitore per la comunicazione del provvedimento al Commissario giudiziale, ai creditori ed ai terzi che abbiano proposto opposizione;

rilevato che:

- dalla documentazione versata in atti dalla parte istante non risulta l'avvenuta pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese, dalla quale decorre tanto il termine per la proposizione delle eventuali opposizioni dei creditori, quanto l'efficacia delle misure protettive, in particolare non evincendosi detta informazione né dalla visura camerale storica aggiornata (doc. 1), né dalla ricevuta protocollo del Registro Imprese (doc. 74), nella quale viene per giunta precisato che essa *"attesta esclusivamente l'avvenuta protocollazione della domanda/denuncia presentata e non implica l'accertamento della regolarità della stessa"* e che *"l'iscrizione o il deposito saranno comprovati, a chiusura dell'istruttoria, dall'inserimento nel registro imprese/rea dei dati indicati sui moduli presentati che avverrà, salvo interruzione dei termini, entro 5 giorni dalla data di protocollazione"*;

- dalla suddetta documentazione non è altresì possibile evincere se siano stati depositati presso il Registro delle Imprese, unitamente alla domanda, anche il piano economico-finanziario e l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, contenente la specifica analisi in ordine all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini suindicati;
- l'attestazione del professionista indipendente risulta redatta in data 7/6/2024, mentre l'elenco dei creditori risulta aggiornato al 31/7/2023 (docc. 5 e 65);
- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per debiti assicurativi risulta allo stato formalmente richiesta, ma non prodotta (doc. 70);
- la situazione patrimoniale economica e finanziaria è aggiornata al 30/9/2023 (doc. 13);
- non vi è menzione della notificazione dell'accordo, della domanda di omologazione e dei documenti allegati, ai creditori nei confronti dei quali viene richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo;

ritenuto che la verifica sulla fattibilità del piano, ed in particolare del rispetto dell'art. 57 co. 2 C.C.I.I. delle tempistiche di pagamento dei creditori non aderenti agli accordi, non possa fare riferimento ad una situazione passata – circostanza dovuta al fatto che la data dell'omologazione era stata originariamente prevista per l'estate 2024 - e che si intende scindere rispetto alle sopravvenienze, dovendo invece essere riferita all'attualità, come anche desumibile da quanto disposto agli artt. 58 co. 1 e 61 co. 2 lett. d) C.C.I.I., non apparendo a tal fine sufficienti le *comfort letter* del professionista indipendente, limitate al solo piano delle assunzioni del personale (docc. 7 e 8);

ritenuto pertanto necessaria e concedibile l'assegnazione alla società ricorrente, ex art. 47 co. 4 C.C.I.I. - contenente una previsione analoga a quella del previgente art. 162 L.F., già ritenuto pacificamente applicabile agli accordi di ristrutturazione (Cass. 9087/2018) - un termine di giorni 15 per integrare il piano e per la produzione di:

- documentazione idonea a comprovare la data dell'avvenuta pubblicazione della proposta presso il Registro delle Imprese e che, unitamente agli accordi, siano stati depositati il piano economico-finanziario e l'attestazione del professionista indipendente di cui sopra;
- elenco aggiornato all'attualità dei creditori, inclusi quelli non aderenti, completo dei relativi indirizzi PEC e delle cause di prelazione, nonché dell'ammontare espresso in percentuale dei relativi crediti rispetto all'esposizione debitoria complessiva;
- il rinnovo delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori parti degli accordi;

- documento di aggiornamento all'attualità della relazione di attestazione del professionista indipendente ai sensi degli artt. 57 e 63 C.C.I.I., con particolare riferimento alla capacità della società, i base ai flussi previsionali finanziari aggiornati all'attualità, di assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 C.C.I.I. (pagg. 206-215 attestazione doc. 5), ed aggiornamento conseguente della tabella contenuta a pag. 15 del ricorso;
- certificazione dei debiti tributari, contributivi ed assistenziali e delle eventuali rateizzazioni già in essere;
- situazione patrimoniale economica e finanziaria della società aggiornata all'attualità;
- documento di aggiornamento all'attualità dell'attestazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria alla data di deposito della domanda di omologazione nei confronti dei creditori non aderenti nei cui confronti viene richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo, nonché dei creditori istituzionali non aderenti alla transazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 63 C.C.I.I.;
- prova della notificazione dell'accordo, della domanda di omologazione e dei documenti allegati, ai creditori nei confronti dei quali viene richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo;

**P.Q.M.**

ASSEGNA alla società ricorrente termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per il deposito delle integrazioni documentali sopra indicate;

RISERVA all'esito la conferma, da parte del Giudice delegato alla trattazione, delle misure protettive già ottenute dalla debitrice ex art. 54 co. 2 C.C.I.I. a partire dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 5/6/2025

Il Giudice rel. est.  
dott. Enrico Chemollo

La Presidente  
dott.ssa Paola Rava